



Piano del Consumatore n. 9/2022

TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara
nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento- Piano del Consumatore n. 9/2022 ad istanza di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fiorito presso il cui studio sito in Roma al Viale dell'Oceano Indiano n. 100, elettivamente domiciliata;
esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
letta, in particolare, la proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7-8 e 9 della legge n. 3/12 per la composizione della crisi da sovraindebitamento depositata in data 7.3.2022 e da ultimo modificata in data 15.9.2022 e 3.10.2022 e le relazioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, avv.ti Maurizio Marino e Antonella Addeo;

OSSERVA

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui è incorsa [REDACTED] ha chiesto l'accesso ad una procedura di composizione della crisi ex art. 7 bis l. n. 3/12 e, in particolare, ha depositato una proposta di piano del consumatore -della durata temporale di 3 anni- mettendo a disposizione della massa creditoria la quota dello stipendio della istante al netto delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia e, dunque, per € 237,54.

Precisamente, l'esposizione debitoria dell'istante è rappresentata per € 5.314,93 quale debito residuo nei confronti di IFIS Npl Investing spa di un finanziamento chirografario ed € 14.446,68 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, per un totale di € 19.761,61.

L'istante propone la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili, del 50% del credito dell'Agenzia delle Entrate e del 25% del credito vantato da IFIS Npl Investing spa.

Questo Giudice, ritenuta la proposta -come modificata- seguito dei rilievi formulati nel corso della procedura- conforme ai requisiti di cui agli articoli 7-8 e 9 l. n.3/12, ha fissato l'udienza, ai sensi dell'art. 10 l. cit. disponendo, a cura del professionista, la comunicazione a creditori del piano e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza, al fine di consentire ai creditori di sollevare eventuali contestazioni al piano.

Aucuna contestazione, neppure in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, né opposizione all'omologa risulta proposta.

L'art. 7, comma 2, lett. d-ter) della l. n. 3/12, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie concreta che ci occupa, prevede che la proposta di piano del consumatore non è ammissibile quando il debitore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Orbene, a parere della scrivente, il requisito della "meritevolezza" non è stato completamente eliso

dall'intervento del legislatore.

Nella versione antecedente la novella operata dal d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ai sensi dell'art. 12bis, comma 3, l. n. 3/12, il Giudice omologava il piano dopo aver escluso che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Tale strumento concorsuale, snello e semplificato, volto ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione in assenza di interlocuzione alcuna con il ceto creditorio, i cui interessi erano senz'altro sacrificati, era messo a disposizione del consumatore ritenuto "meritevole", la cui insolvenza derivava da fattori a lui non imputabili, perché esterni alla sua sfera di controllo, ovvero era legata ad eventi sopraggiunti ed imprevedibili (ad es. la perdita o la riduzione dell'orario di lavoro, l'insorgere di malattie), dando altresì rilievo non solo alle cause dell'indebitamento, ma anche agli interessi primari che il debitore aveva inteso fronteggiare assumendo obbligazioni sproporzionate rispetto alla capacità sua restitutoria.

Tuttavia ritiene questo Giudice che pure nel mutato contesto normativo, in ragione dell'importante effetto esdebitatorio connesso all'omologazione del piano del consumatore ed all'assenza di voto dei creditori, deve essere comunque attribuita rilevanza, nella valutazione del Giudice, al comportamento del debitore nel momento genetico dell'assunzione del debito. Deve, cioè, ritenersi sussistere la colpa grave del consumatore -che impedisce l'accesso al piano- in capo a colui che non ha diligentemente e prudentemente valutato la propria capacità restitutoria al momento della assunzione delle obbligazioni, che ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente.

In tal senso si è mossa parte della giurisprudenza successivamente alla invocata novella legislativa (cfr. Tribunale Rimini, 27 Maggio 2021. Est. Lico *"Con particolare riferimento alla materia disciplinata dalla L. n. 3 del 2012, la regola di prudenza sulla base della quale parametrare il giudizio sulla colpa va individuata nel divieto di assumere obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Tale criterio, nella disciplina previgente (anteriore al D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in L. n. 176 del 2020), era previsto dall'art. 12-bis, comma 3 ed assurgeva a criterio-guida del giudizio di meritevolezza in assenza di specifiche previsioni sul punto tra le cause di inammissibilità di cui all'art. 7. La nuova disciplina ha inserito all'art. 7, comma 2, la lettera d-ter (già citata), introducendo, tra le altre, la nozione di "colpa grave" ed eliminando il riferimento alla meritevolezza ed alla "ragionevole prospettiva" di adempiere le obbligazioni contratte presente all'art. 12-bis, comma 3. Tale eliminazione tuttavia non elide la rilevanza in concreto attribuibile al criterio della "ragionevole prospettiva di adempimento", il quale oggi deve ritenersi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contemuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva. Si tratta, in particolare, di una regola di condotta non tipizzata (in quanto non più prevista dal dato normativo) riconducibile alla prudenza e parametrata sul*

contegno dell'individuo che, nel compimento di atti giuridici negoziali da cui derivano obbligazioni, non assume obblighi sproporzionati rispetto alle proprie capacità economiche"; Tribunale Ferrara 7 aprile 2021, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 16 aprile 2021; Tribunale Catania 5 marzo 2021).

Così interpretata la modifica legislativa intervenuta, nel caso di specie è senz'altro positivo il giudizio di prognosi postuma avente per oggetto la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto, allorché si è prospettato le proprie concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi dallo stesso percepiti.

Se appare indubbio che le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale non giustificano di per se stesse la negligente assunzione del debito, cionondimeno non può non evidenziarsi come l'esposizione debitoria dell'istante non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi, che anzi ha dimostrato l'intenzione di pagare i propri debiti finanche con l'alienazione del proprio immobile. Del resto, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata, di importo pari ad € 19.761,61, di cui solo € 5.314,93 nei confronti del ceto bancario, emerge chiaramente l'assenza di colpa grave -che, dal tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter, è di ostacolo all'omologa del piano- non avendo la debitrice contratto molteplici finanziamenti per affrontare spese di carattere voluttuario o per destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. L'incapacità di fronteggiare le obbligazioni assunte da parte della debitrice è stata determinata dalla perdita di lavoro da parte del marito e dai problemi di salute che hanno interessato l'istante stessa e la figlia.

Infine, con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, è stato eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, l.3/2012.

Tuttavia l'OCC ha ben evidenziato come l'istante abbia messo a disposizione della procedura 1/5 dello stipendio, pari alla quota pignorabile in sede esecutiva.

La proposta, dunque, soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, e, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il piano debba essere omologato.

Letti gli artt. 7-9 della legge n.3/12

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano del consumatore così come proposto da [REDACTED] con l'assistenza del gestore della crisi avv.ti Maurizio Marino e Antonella Addeo;

DÀ ATTO

che, ai sensi dell'art. 12 ter l. n. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o

